



FOGLIO INFORMATIVO N.4/2020

LEGGE DI BILANCIO 2020

LE MISURE PREVIDENZIALI CHE NON CAMBIANO

OPZIONE DONNA

Prorogata di un anno la misura di prepensionamento c.d. "opzione donna". Potranno lasciare il lavoro le lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2019 (vecchio termine: 31 dicembre 2018) hanno compiuto 58 anni di età se lavoratrici dipendenti ovvero 59 anni di età se lavoratrici autonome, in presenza di almeno 35 anni di contributi. Avvalendosi di "opzione donna", le lavoratrici possono mettersi a riposo prima, in cambio, però, di ricevere la pensione calcolata tutta con il sistema contributivo e non prima di 12 mesi (lavoratrici dipendenti) o 18 mesi (lavoratrici autonome) dalla maturazione dei requisiti. Di conseguenza, inoltre, è posticipata al 29 febbraio 2020 la data in cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e istituzioni di alta formazione artistica, musicale, può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico. Le novità sono introdotte dal comma 476, dell'art.1, della Legge di conversione (n.157/2019) del DL 124/2019.

OPZIONE DONNA			
Lavoratrici	<i>dipendenti (privato)</i>	<i>dipendenti (pubblico)</i>	<i>autonome</i>
Requisiti per l'opzione maturati al 31 dicembre 2019			
Età minima	58 anni	58 anni	59 anni
Contributi	Almeno 35 anni	Almeno 35 anni	Almeno 35 anni
Liquidazione della pensione			
Effetto "finestra"	13mo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti	Giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi	19mo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti

APE SOCIALE

Un anno ancora di Ape sociale. Non ha chiuso i battenti il 31 dicembre 2019, come previsto dal DL n. 4/2019, perché la Manovra 2020 (art. 1, comma 473) vi ha dato un altro anno di vita, fino al 31 dicembre 2020.

La misura si rivolge a favore di chi compie 63 anni d'età. L'Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in una situazione di disagio economico, mediante erogazione di un sussidio straordinario il cui importo massimo è di € 1.500 lordi (carico dello Stato). Queste le condizioni per il diritto:

- aver cessato l'attività lavorativa, ovvero, disoccupati che hanno cessato integralmente, al momento della domanda, di ricevere gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi. Il requisito contributivo è di almeno 30 anni;
- non essere titolare di una pensione diretta;
- soggetti con invalidità civile pari o superiore al 74% con almeno 30 anni di contributi;
- persone che assistono parenti di primo grado con disabilità grave con almeno 30 anni di contributi;
- lavoratori occupati in attività gravose con almeno 36 anni di contributi. Questi per beneficiare dell'anticipo pensionistico gratuito devono dimostrare di aver svolto un'attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi 7, o almeno 7 negli ultimi 10 anni.

Per le lavoratrici madri è previsto uno sconto contributivo: per ogni figlio, infatti, viene tolto un anno di contributi, fino ad un massimo di due. Queste quindi possono richiedere l'Ape sociale dopo aver maturato 28 anni di contributi.

LAVORATORI PRECOCI (domanda entro il 31 marzo)

Sono chiamati "precoci" i lavoratori in possesso di almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettivo prestato prima dei 19 anni di età. Questi lavoratori, se versano in determinate situazioni e/o condizioni (invalidi, disoccupati, impegnati in attività usuranti o gravose, oppure beneficiano di permessi della Legge 104/92, ecc) possono accedere alla pensione anticipata con soli 41 anni di contributi.

La platea

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;
- coloro che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi continuativi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap

abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

- invalidi civili che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Costoro maturano due mesi di contribuzione figurativa, fino a massimo di 5 anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative;
- i dipendenti che svolgono mansioni gravose al momento del pensionamento e da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 anni.

La procedura

Le domande finalizzate al riconoscimento del beneficio devono essere presentate entro il 31 marzo 2020. Se avvanzeranno risorse, saranno prese in considerazione anche le richieste presentate successivamente, purché comunque entro il 30 novembre 2020. Entro il 30 giugno – per le domande presentate entro il 31 marzo – l'Inps comunicherà agli interessati l'esito delle istruttorie con l'indicazione della prima decorrenza utile per la pensione, sempreché a tale data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria.

QUOTA 100

Introdotta in via sperimentale per il triennio 2019/2021, consente di andare in pensione prima, maturando "quota 100" come somma di età (almeno 62 anni) e contributi (almeno 38 anni). Sarà fruibile fino al 31 dicembre 2021, termine entro cui vanno maturati età e contributi (per conseguire il diritto), ma la domanda di pensionamento potrà essere fatta anche successivamente. Ne possono fruire tutti i lavoratori – dipendenti, autonomi e parasubordinati – sia del settore privato che pubblico. Sono esclusi: Forze armate; Forze di polizia e Polizia penitenziaria; personale operativo di Vigili del fuoco; Guardia di Finanza.

Con "quota 100" sono tornate le "finestre" che fissano la decorrenza della pensione dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per i dipendenti pubblici.

I contributi utili

Il requisito contributivo può essere perfezionato anche in regime di cumulo (Legge 228/2012), escluse le contribuzioni accreditate presso le Casse professionali poiché non espressamente richiamate dal DL 4/2019. La titolarità di una pensione a carico di una Cassa professionale non risulta perciò ostativa per Quota 100.

Possono essere utilizzate le contribuzioni accreditate in Stati esteri, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. E' altresì possibile utilizzare in cumulo la contribuzione accreditata presso il Fondo pensioni

lavoratori dipendenti e/o presso le diverse gestioni speciali dei lavoratori autonomi al fine di raggiungere i 38 anni di contributi.

Si ricorda infine che il lavoratore deve soddisfare anche l'ulteriore requisito dei 35 anni utili per la pensione di anzianità, escludendo i periodi derivanti da malattia e da disoccupazione o equiparati (Aspi, miniAspi, Naspi). Tali ultimi periodi concorrono a determinare i 38 anni necessari per la Quota 100 ma non sono utili per soddisfare il sub-requisito dei 35 anni.

PENSIONE DI CITTADINANZA

Si tratta della misura speculare al reddito di cittadinanza, ma con specifica destinazione ai pensionati che hanno un reddito al di sotto di determinate soglie. Dunque consiste in un sostegno, che integra il reddito delle fasce più svantaggiate a livello economico al fine di contrastare la povertà. L'importo di questo sussidio può arrivare fino a 780 €, per chi vive solo e fino a 1.032 € se destinato ad una coppia di pensionati.

Per coloro che già possiedono una pensione, dal valore comunque inferiore a questi appena citati, il sussidio sarà solo un'integrazione. Ad esempio un pensionato solo che vive in affitto e riceve 500 € mensili, otterrà 280 € come sussidio straordinario.

La pensione di cittadinanza, PdC, è riconosciuta, a domanda, alle famiglie composte esclusivamente da uno o più componenti d'età non inferiore a 67 anni in possesso dei requisiti:

- possiedono un ISEE annuo inferiore a 9.360 euro;
- hanno un reddito immobiliare fino a 30.000 euro (non rientra nel conteggio la prima casa) e un reddito mobiliare fino a 6.000 euro;
- non presentano componenti nel nucleo familiare, che hanno immatricolato autoveicoli o barche nei 6 mesi antecedenti la richiesta;
- residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa;
- ai cittadini italiani, a quelli europei titolari di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE, a quelli stranieri (di paesi non UE), in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

E' causa di esclusione dalla PdC il "godimento di beni durevoli": di cilindrata superiore a 1600 cc; motoveicoli di cilindrata oltre 250 cc; navi ed imbarcazioni da diporto. La PdC è un assegno economico composto di due elementi: "quota A", che integra il reddito familiare fino a 7.560 € annui (con riferimento al singolo individuo), da riparametrare per famiglie numerose; "quota B", che integra il reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione e pari al canone previsto dal contratto di locazione fino a 1.800 € annui. In ogni caso il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui, cioè a 40 euro mensili.